

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 97

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante:
«Regolamento di riordino della Lega navale italiana»

(Parere ai sensi dell'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 19 giugno 2009)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVI/D 48/09

Roma, 19 GIU. 2009

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino della Lega Navale Italiana, a norma dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 6 marzo 2009.

con il V.P. del ...

[Handwritten signature]

Sen.
Renato Giuseppe SCHIFANI
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, richiamando espressamente l'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un intervento regolamentare di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici, al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica ed incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi.

Con riguardo al comma 1, primo periodo, del citato articolo 26, va osservato preliminarmente che la Lega navale italiana (LNI) è già rientrata nel novero degli enti pubblici non soggetti a soppressione, in quanto non inclusa nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni contemplate nel conto economico consolidato (articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Stante, comunque, la prescrizione del secondo periodo della stessa disposizione - che comporta l'emanazione di un provvedimento di riordino degli organismi di specie, a pena del loro scioglimento - allo scopo di non procurare pregiudizi al settore della nautica nazionale, ove venisse meno l'attività della LNI, si avanza ora il presente schema di regolamento, che esprime la necessità di riaffermarne il ruolo istituzionale attraverso la sua riorganizzazione, in quanto di ente preposto allo svolgimento di funzioni rilevanti e di sicuro interesse collettivo.

L'esigenza fondamentale che emerge, al riguardo, concerne la conferma dell'attuale *status* giuridico di ente pubblico della LNI.

Ciò scaturisce da una *ratio* rinvenibile negli interessi pubblici da tutelare nel settore marinaro, di cui le attività istituzionali svolte dalla LNI sono chiaramente custodi e garanti, per il bene diretto e indiretto di tutta la collettività, portatrice del diritto alla sicurezza dei confini marittimi e alla fruibilità dei beni del demanio marittimo.

L'Ente, fondato nel 1897 ed elevato a rango di ente morale con regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48, riunisce in associazione cittadini che operano volontariamente per diffondere nel tessuto sociale, in particolare fra i giovani, l'amore per il mare e la conoscenza dei problemi marittimi, sviluppando le iniziative promozionali, sportive, ambientaliste e naturalistiche, idonee alla formazione di una cultura marinara, nel segno della tradizionale vocazione mediterranea e degli interessi fondamentali della Nazione.

Tali funzioni conferiscono all'organismo la fisionomia di ente pubblico 'preposto a servizi di pubblico interesse' - come formalmente sancito dall'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70 - sotto la vigilanza dei Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza.

I citati compiti, peraltro, non esauriscono la funzione sociale della LNI. Essa, infatti, opera anche come ente di:

- promozione sociale, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 4 aprile 2002);
- protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349 (decreto del Ministro dell'ambiente in data 17 dicembre 2001);
- promozione culturale.

In relazione alle suddette funzioni, l'Ente ha ottenuto nel novembre del 2006 il rinnovo dell'Alto patronato permanente del Presidente della Repubblica, quale prestigioso riconoscimento del merito e del valore espressi nel perseguimento delle finalità istituzionali.



Inoltre, in relazione al trasferimento dallo Stato alle Regioni di competenze correlate alle funzioni della LNI, l'Ente ha stipulato nell'ambito della Conferenza Stato/Regioni (repertorio atti n. 1612 del 6 febbraio 2003), ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un accordo di collaborazione istituzionale con le stesse regioni che esprime reciproci impegni e garanzie per lo svolgimento di attività di utilità sociale, nonché per lo sviluppo e la finalizzazione di programmi in vari settori d'intervento.

In tale quadro, si inseriscono anche specifici interessi dei Ministeri vigilanti.

Quanto all'Amministrazione della difesa, essi attengono allo sviluppo e al mantenimento della cultura e consapevolezza, in seno alla comunità nazionale, dell'importanza strategica del mare e della sua difesa per la stessa vita del Paese e la tutela dei suoi interessi economico-strategici: controllo delle acque negli spazi a sovranità nazionale, nonché per la libera agibilità da parte dei mezzi di navigazione commerciali e militari anche sulle rotte internazionali.

In tale contesto, il concorso alla diffusione della conoscenza dei problemi di difesa marittima, nonché della cultura della vita sul mare, si riverbera efficacemente nelle forme dirette ed indirette di promozione per l'arruolamento volontario nella Marina e nelle altre forze o corpi militari che operano a vario titolo in funzione di difesa. Infatti, quanto più ampia e capillare risulta l'attività divulgativa, tanto maggiore è il bacino di selezione delle risorse umane arruolabili. Peraltro, per le peculiari caratteristiche della vita di mare, gli arruolamenti in argomento richiedono azioni particolarmente incentivanti ed efficaci ai fini delle adesioni, sicché la funzione promotrice della LNI, in quanto rivolta soprattutto alle più giovani generazioni, assume importanza qualificata per il comparto Difesa e Sicurezza.

Di seguito, si forniscono alcuni dati significativi riferiti all'anno 2006 delle attività svolte dalla LNI, quali desumibili dall'ultima relazione trasmessa al Parlamento:

- attività di divulgazione marinaresca in 589 scuole;
- "prime esperienze" in mare utilizzando le imbarcazioni dei soci della LNI (esempio della sola Sezione di Napoli): 2.050 alunni e 220 insegnanti;
- 10.000 corsi di navigazione di vario tipo e livello;
- selezione e gestione dei giovani che effettuano *stages* promozionali sulle navi scuola della Marina militare (circa 2.000 domande);
- gestione di quattro Centri nautici nazionali, per *stages* quindicinali di "iniziazione marinaresca" a favore di circa 1.200 giovani;
- concorso alla gestione e promozione di tutte le visite delle Unità della Marina militare nei porti minori, sedi di strutture della LNI.

Risulta di ogni evidenza che la dimensione promozionale delle suddette attività consentono concretamente alla Difesa di affrancarsi da parte di oneri per il funzionamento, anche finanziari, di sicuro rilievo.

Con riguardo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - oltre a quanto già indicato, circa la gestione dei quattro Centri nautici nazionali, l'attività di divulgazione marinaresca nelle scuole e i corsi di navigazione - gli interessi istituzionali coinvolti concernono la promozione e la diffusione sia delle conoscenze relative alla navigazione marittima, con particolare riferimento alla sicurezza in mare, sia della nautica da diporto.

Lo 'spessore' dell'operatività espressa in tali attività - che consentono anche il soddisfacimento di esigenze istituzionali di regioni ed enti locali rivieraschi - può essere desunta dai seguenti ulteriori dati, altresì indicati nella citata relazione al Parlamento:

- tenuta e mantenimento in gestione, a carico della LNI, di 80 porticcioli ed approdi (basi nautiche) per un totale di circa 12.000 posti barca;
- gestione di 80 centri di istruzione per la nautica;



- organizzazione, in tutte le 238 sedi dell'Ente, della 'giornata nazionale per la sicurezza in mare', in collaborazione con le Capitanerie di porto, al fine di sensibilizzare i diportisti al corretto comportamento nautico, nonché di tenerli costantemente aggiornati sulle vigenti normative di settore;
- gestione di un concorso nazionale per l'imbarco gratuito di studenti degli istituti nautici su Unità della Marina mercantile.

In particolare, quale sintesi della rilevanza pubblica delle funzioni svolte dalla LNI, giova sottolineare che l'articolo 52 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, concernente il codice della nautica da diporto, prevede espressamente che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvale anche della LNI per la definizione di specifici progetti formativi, nell'ambito dell'insegnamento della cultura nautica. Inoltre, l'articolo 43 del regolamento di attuazione dell'articolo 65 dello stesso decreto legislativo n. 171, adottato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i rapporti con le regioni, prevede che *"La Lega navale italiana è centro di istruzione per la nautica da diporto e, in qualità di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche"*.

Va considerato, altresì, che, per una consolidata tradizione dell'Ente, puntualmente recepitata quale prescrizione nel relativo statuto in vigore, tutte le attività sopra enumerate sono orientate prevalentemente verso le utenze della "nautica minore" che, per le fasce di età e di reddito dei diportisti, non riscuotono di solito particolari interessi promozionali presso altre organizzazioni costituite e operanti non analogamente alla LNI, specie qualora perseguano fini prevalentemente di lucro o commerciali.

Sotto l'aspetto amministrativo e contabile, va messa in rilievo la floridità dell'Ente, grazie ad una consolidata efficienza ed economicità della relativa gestione. Ciò è stato riconosciuto anche dalla Corte dei conti in sede di Relazione al Parlamento sulla gestione dell'anno 2006: *"Va sottolineato come i positivi risultati conseguiti nel 2006 sono da attribuire oltre che all'attenta opera degli Amministratori, anche alla volontaria e gratuita partecipazione degli associati, nonché ai personali apporti finanziari dei soci stessi nelle sedi locali. Si deve infine sottolineare come il più che modesto apporto dello Stato abbia consentito di raggiungere proficui risultati con un'opera di impulso e coordinamento verso le sedi locali e con sicuro beneficio economico per le attività economiche del paese nel settore nautico"*.

Da quanto sopra emerge, con assoluta evidenza, che il mantenimento della sua natura giuridica di ente pubblico, senza fini di lucro, consente alla LNI di conservare anche indispensabili condizioni positive per una continuità nella tutela degli interessi ministeriali e delle regioni ed enti locali. In mancanza, potrebbero prefigurarsi una perdita della levatura istituzionale dell'Ente, con conseguente impoverimento del prezioso spirito di coesione associativa e unitarietà d'intenti e d'indirizzo, che si ripercuoterebbero negativamente sull'attuale importantissimo ruolo per tutta la società e, anche in termini di costi, sulle attività che i citati ministeri ed enti territoriali si troverebbero a dover assicurare direttamente.

In materia di costi, tra l'altro, va poi considerato che la LNI attualmente provvede con entrate proprie anche alla realizzazione, tenuta, manutenzione e adeguamento delle basi nautiche insistenti sui beni di demanio marittimo. Tali oneri sono sostenuti dall'Ente, analogamente a tutte le altre spese di funzionamento, con imputazione alle proprie autonome disponibilità finanziarie, derivanti in massima parte dalle contribuzioni volontarie dei soci. In caso di perdita della natura di ente pubblico da parte della LNI, tuttavia, gli stessi potrebbero in larga misura gravare sui bilanci dello Stato o delle regioni ed enti locali. Stessa situazione si verificherebbe con riguardo al personale, atteso che presso la Presidenza nazionale della LNI



prestano regolare servizio otto pubblici dipendenti stipendiati dall'Ente: nell'evenienza del venir meno dello *status* di ente pubblico, essi sarebbero interessati a verosimili procedure di mobilità, con conseguenti futuri costi per lo Stato o altri enti pubblici.

Nelle citate evenienze, in sintesi, risulterebbero frustrati gli obiettivi primari di finanza pubblica perseguiti dallo stesso decreto-legge n. 112 del 2008 nel suo complesso.

Per le ragioni di fatto e di diritto sin qui enunciate, nonché in coerenza con le finalità di contenimento della spesa di funzionamento delle amministrazioni pubbliche, nonché di incremento dell'efficienza e di miglioramento della qualità dei servizi, perseguite dall'articolo 26 del decreto-legge n. 112 in argomento, il presente intervento regolamentare di riordino è volto, pertanto, a confermare la natura di ente pubblico della LNI e a razionalizzarne l'organizzazione centrale e periferica, in modo da conseguire maggiori economie di gestione e il miglioramento generale dei servizi resi, anche attraverso una riduzione dei componenti del consiglio direttivo nazionale, cui corrisponde la contrazione delle rappresentanze periferiche che passano da nove a sei sezioni (-33%).

Quanto, specificamente, ai contenuti del provvedimento:

- l'**articolo 1** definisce la natura pubblica dell'ente e le finalità che lo stesso persegue. Conferma, altresì, che la LNI è sottoposta alla vigilanza dei Ministeri della difesa e delle infrastrutture e trasporti; per i profili di rispettiva competenza;
- l'**articolo 2** afferma il possesso dei requisiti morali soggettivi, per l'ammissione alla LNI in qualità iscritti, e demanda allo statuto da adottarsi in attuazione dell'articolo 6 del regolamento l'individuazione delle categorie dei soci;
- l'**articolo 3** individua gli organi centrali della LNI;
- l'**articolo 4** demanda allo statuto di stabilire i criteri e le modalità di costituzione delle strutture periferiche, quali articolazioni territoriali dell'ente. Stabilisce, altresì, che le stesse hanno patrimonio proprio, godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e sono organizzate secondo criteri di semplificazione, nonché principi di diritto privato;
- l'**articolo 5** stabilisce composizione, modalità di nomina, competenze e durata del mandato degli organi centrali della LNI. Rinvia al citato statuto la definizione delle funzioni del direttore generale, nonché dell'organizzazione della presidenza nazionale;
- l'**articolo 6** demanda allo statuto la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della LNI, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione, precisando gli ambiti che esso deve disciplinare, avuto riguardo alle norme generali regolatrici delle materie trattate;
- l'**articolo 7** indica le fonti di finanziamento della LNI, costituite principalmente dalle quote sociali, dalle rendite patrimoniali e dai corrispettivi per i servizi resi;
- l'**articolo 8** prevede l'adozione di un regolamento di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 97 del 2003;
- l'**articolo 9** concerne norme transitorie e finali.

Va evidenziato, infine, che, nel quadro del riassetto complessivo delle fonti, primarie e secondarie, avviato dal Ministero della difesa anche nel settore degli enti vigilati dalla Difesa, in attuazione dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, concernente "semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005", si provvede ad un'opera di riordino normativo sotto forma di codificazione delle fonti primarie e di testo unico di quelle regolamentari.

Dall'attuazione del presente regolamento sono attese economie di gestione.



ANALISI TECNICO NORMATIVA (A.T.N.)

(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 10 settembre 2008 - G.U. n. 219 del 2008)

Amministrazioni proponenti: Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Ministro per la semplificazione normativa e Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti.

Titolo: Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Regolamento di riordino delle della **Legg navale italiana** (LNI), ai sensi dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

Indicazione del referente di Amministrazione concertante: Col. Alessio FRAIOLI del Ministero della difesa - Ufficio legislativo tel. 0647352114.

PARTE I - ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il presente intervento concerne l'emanazione di un regolamento volto a riordinare la struttura organizzativa della LNI.

Il provvedimento si rende necessario per dare attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un'azione di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici al fine di conseguire l'obiettivo governativo di ridurre la spesa pubblica e incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi. Il mancato intervento comporterebbe, ai sensi del citato articolo 26, l'automatica soppressione dell'ente in argomento.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48 concernente erezione della LNI a ente morale; legge 20 marzo 1975, n. 70, che colloca la LNI tra gli enti pubblici non economici preposti a servizi di pubblico interesse; legge 8 luglio 1986, n. 349 (disposizioni in materia ambientale), in attuazione del cui articolo 13, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 17 dicembre 2001, la LNI è stata individuata quale Associazione di protezione ambientale; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; legge 7 dicembre 2000, n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale), in attuazione del cui articolo 7, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 4 aprile 2002, la LNI è stata iscritta al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni; decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e, in particolare, l'articolo 52, concernente la realizzazione di progetti formativi in materia di nautica; articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; regolamento di attuazione dell'articolo 65 del citato decreto legislativo n. 171 del 2005,



adottato con decreto 29 luglio 2008, n. 146, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i rapporti con le regioni, il cui articolo 43 che costituisce la LNI quale centro d'istruzione per la nautica da diporto.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento non ha incidenza su leggi e regolamenti vigenti.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con i principi costituzionali.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Non sussistono problemi di compatibilità con le competenze delle autonomie locali.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Verificata la compatibilità con i principi in titolo.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Il provvedimento non comporta effetti di rilegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano iniziative vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza, ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo progetto.

Non si ha cognizione di profili giurisprudenziali in materia, né di giudizi di costituzionalità pendenti nella stessa materia.

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano procedure d'infrazione vertenti sulla medesima o analogo materia.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.



- 14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano indicazioni giurisprudenziali, né giudizi pendenti sul medesimo o analogo oggetto.

- 15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non si hanno indicazioni al riguardo.

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate nel testo definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico di settore.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.*

Verificata la correttezza dei riferimenti normativi citati nel provvedimento, anche con riferimento alla loro esatta individuazione.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si fa ricorso alla tecnica della novella per introdurre le disposizioni recate dal decreto.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Il provvedimento non produce effetti abrogativi impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetti retroattivi o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il testo non introduce norme dagli effetti indicati in titolo.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Verificata l'insussistenza di deleghe del genere indicato in titolo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Agli effetti attuativi, l'articolo 6 del provvedimento prevede l'adozione dello statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché nello stesso regolamento da emanare.



ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. 11 settembre 2008 - G.U. n. 257 del 2008)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

1) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.

Il quadro normativo è costituito dalle seguenti disposizioni: regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48 concernente erezione della LNI a ente morale; legge 20 marzo 1975, n. 70, che colloca la LNI tra gli enti pubblici non economici preposti a servizi di pubblico interesse; legge 8 luglio 1986, n. 349 (disposizioni in materia ambientale), in attuazione del cui articolo 13, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 17 dicembre 2001, la LNI è stata individuata quale Associazione di protezione ambientale; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; legge 7 dicembre 2000, n. 383 (disciplina delle associazioni di promozione sociale), in attuazione del cui articolo 7, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 4 aprile 2002, la LNI è stata iscritta al Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale; decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni; decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni; decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e, in particolare, l'articolo 52, concernente la realizzazione di progetti formativi in materia di nautica; articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; regolamento di attuazione dell'articolo 65 del citato decreto legislativo n. 171 del 2005, adottato con decreto 29 luglio 2008, n. 146, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i rapporti con le regioni, il cui articolo 43 che costituisce la LNI quale centro d'istruzione per la nautica da diporto.

2) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.

Non si riscontrano particolari carenze o criticità nella vigente situazione normativa. L'esigenza di riordino strutturale dell'ente, tuttavia, s'impone nell'ottica di evitare la soppressione automatica ex articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e si colloca, non di meno, nella prospettiva di una razionalizzazione strutturale volta alla contrazione delle spese di funzionamento e a conseguire obiettivi di maggiore efficienza.

3) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.

Il problema da risolvere discende dall'esigenza di evitare la soppressione automatica, ai sensi del citato articolo 26, in caso di mancata emanazione del regolamento di riordino.

4) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.



Gli obiettivi realizzabili sono indicati al precedente para 2). Il grado di raggiungimento potrà essere successivamente verificato sulla base degli effettivi risparmi conseguiti nell'impiego delle risorse, nonché del miglioramento della qualità dei servizi resi dall'ente.

SEZIONE II - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Lo schema di regolamento è frutto di procedura di consultazione con lo Stato maggiore della difesa, lo Stato maggiore della Marina militare e gli organi della LNI.

SEZIONE III - LA VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO

In relazione alla necessità di evitare la soppressione dell'ente, secondo quanto previsto dal citato articolo 26 del D.L. 112 del 2008, l'opzione di non intervento è stata valutata da escludere.

SEZIONE IV - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

Sono state valutate non perseguibili opzioni alternative.

SEZIONE V - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

L'opzione regolatoria proposta si giustifica, in particolare, nella prospettiva di una contrazione delle spese di funzionamento delle P.A., perseguita con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Essa, infatti, consente di ridurre gli oneri di funzionamento dell'ente, soprattutto in virtù delle contrazioni previste: riduzione da 13 a 10 dei membri del Consiglio direttivo e da 9 a 6 le rappresentanze periferiche.

SEZIONE VI - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA'

Il regolamento non comporta alcun un impatto sul funzionamento concorrenziale del mercato, né sulla competitività delle imprese.

SEZIONE VII - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

Le modalità attuative dell'intervento regolatorio non si discosteranno, sotto il profilo istituzionale, da quelle vigenti in esecuzione delle attuali fonti giuridiche.



SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE REGOLAMENTO DI RIORDINO DELLA LEGA NAVALE ITALIANA, A NORMA DELL'ARTICOLO 26, COMMA 1, SECONDO PERIODO, DEL DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133.

RELAZIONE TECNICA

Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, si provvede al riordino della Lega navale italiana (LNI), vigilata dal Ministero della difesa e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Si tratta di ente pubblico non economico, a base associativa apolitica e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne.

Il provvedimento dà attuazione al combinato disposto dell'articolo 26, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il quale prevede, nel più generale contesto del riassetto della pubblica amministrazione, iniziative di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione degli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle cinquanta unità.

Il mancato intervento comporterebbe, ai sensi dello stesso articolo 26, l'automatica soppressione degli enti stessi.

In disparte, in questa sede, la comunque evidente esigenza di sottrarre la LNI all'automatica soppressione - in quanto ente pubblico preposto a funzioni di assoluto rilievo e di indiscusso interesse collettivo - con riguardo ai profili tecnico-finanziari riferibili al secondo scopo dell'intervento normativo, ossia la razionalizzazione e il riordino strutturale dell'ente, tesi sia all'incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi resi, sia ad una generale riduzione dei costi



di funzionamento, si evidenzia nella presente relazione la stima delle possibili economie realizzabili.

Appare opportuno sottolineare, innanzitutto, che l'iniziativa regolamentare realizza l'obiettivo immediato di adeguare la normativa sulla struttura dell'ente, dando sistematicità alla vigente disciplina che ne regola natura e finalità istituzionali, requisiti dei soci, assetti organizzativi e loro funzionamento, risorse e relativa gestione.

Fermi restando i contenuti sostanziali delle norme istitutive, che non possono essere incise mediante lo strumento della delegificazione autorizzata nel caso in esame, è esclusivamente sotto il profilo della revisione, in termini riduttivi, degli assetti organizzativi che possono essere stimati i risparmi attesi (essenzialmente connessi con la diminuzione dei componenti degli attuali organi statutari).

Per lo svolgimento dei propri compiti, attualmente l'ente è dotato di consiglio direttivo, presidente, collegio dei revisori dei conti e collegio dei probiviri (nel complesso, gli organi collegiali sono formati da 19 membri).

I costi al momento sostenuti per il funzionamento degli organi statutari sono sintetizzati nella tabella 1 che segue.

Attuali costi per compensi e rimborsi dovuti agli organi della LNI

Tabella 1

LEGA NAVALE ITALIANA	MEMBRI DEGLI ORGANI DI GESTIONE E DI CONTROLLO			RIMBORSI SPESE	TOTALI COSTI
	n. membri	compensi	n. sedute (dato medio)		
CONSIGLIO DIRETTIVO (ne fa parte il presidente dell'ente)	13	1.007 (1)	5	6.750 (2)	7.757
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	3	9.000 (3)	5	=	9.000
COLLEGIO DEI PROBIVIRI	3	697 (1)	15	=	697

- (1) gettone di presenza pari a 15,50 euro pro-capite per seduta;
- (2) pari a una media di 150 euro di rimborso spese pro-capite/seduta per i rappresentanti delle sezioni;
- (3) pari a un compenso annuo pro-capite di 3.000 euro.



Con riguardo alle disposizioni del regolamento, i contenuti dell'articolato nel suo complesso consentiranno di incrementare l'efficienza e di migliorare la qualità dei servizi resi dall'ente, con benefici gestionali indotti.

L'articolo 5, in particolare, comporta la diminuzione del numero dei membri facenti parte del consiglio direttivo, che passa dagli attuali 13 a 10. In particolare, stante la necessità di mantenere nell'organo collegiale la presenza del presidente nazionale, del vicepresidente nazionale e dei rappresentanti dei ministeri vigilanti, la contrazione del numero dei membri si rende possibile con riguardo ai rappresentanti delle sezioni periferiche, che passano da 9 a 6.

La composizione del collegio dei revisori (3 membri) e del collegio dei probiviri (3 componenti) rimane inalterata, perché già di entità minima.

In relazione a ciò, i risparmi finanziari per l'ente, quantificabili sulla base dei dati esposti nella tabella 1, sono pari a circa euro 2.482 per i tre componenti in meno del consiglio direttivo, di cui 232 euro a titolo di minore importo per gettoni di presenza e 2.250 euro come minori rimborsi spese.

Il totale dei risparmi realizzati è pari a circa il 32% degli attuali costi del consiglio direttivo sottoposto a riordino.

28 APR. 2009

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
Carli's

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

- Visto l'articolo 87 della Costituzione;
- Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;
- Visto il regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48, concernente l'erezione della Lega navale italiana a ente morale;
- Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, che colloca la Lega navale italiana tra gli enti pubblici non economici preposti a servizi di pubblico interesse;
- Vista legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni;
- Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, concernente il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- Vista legge 7 dicembre 2000, n. 383;
- Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
- Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, emanato a norma della citata legge n. 70 del 1975, e successive modificazioni;
- Visto il decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 marzo 2003, con il quale è stato approvato il vigente statuto della Lega navale italiana;
- Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e, in particolare, l'articolo 52;
- Visto l'articolo 2, commi 634 e 635, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- Visto l'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
- Visto il regolamento di attuazione dell'articolo 65 del citato decreto legislativo n. 171 del 2005, adottato con decreto 29 luglio 2008, n. 146, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i rapporti con le regioni, e, in particolare, l'articolo 43;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2009;
- Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;
- Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
- Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del _____;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per l'attuazione del programma di Governo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente regolamento:



ART. 1
(Natura e finalità dell'ente)

1. La Lega navale italiana, di seguito "LNI", eretta a ente morale con regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48, è riordinata quale ente di diritto pubblico non economico, a base associativa apolitica e senza finalità di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. E' sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza.
2. La LNI per il perseguimento dei propri fini istituzionali:
 - a) è ente preposto a servizi di pubblico interesse, a norma dell'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni;
 - b) si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383, al fine di svolgere comunque attività di promozione e utilità sociale a norma dell'articolo 2 della stessa legge;
 - c) promuove iniziative di protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni;
 - d) promuove e sostiene la pratica del diporto e delle altre attività di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171;
 - e) promuove e sviluppa corsi di formazione professionale, nel quadro della vigente normativa.

ART. 2
(Soci)

1. Possono far parte della LNI, in qualità di soci, i cittadini di specchiata onorabilità e gli enti nazionali aventi sede nello Stato o all'estero che si impegnano a perseguire gli scopi dell'Ente, con la consapevolezza di essere essi stessi protagonisti di divulgazione della cultura marinara. Le categorie di soci sono definite e disciplinate dallo statuto.

ART. 3
(Organizzazione centrale)

1. Sono organi centrali della Lega navale italiana:
 - a) l'assemblea generale dei soci;
 - b) il presidente nazionale;
 - c) il consiglio direttivo nazionale;
 - d) il collegio dei revisori dei conti;
 - e) il collegio dei probiviri.

ART. 4
(Strutture periferiche)

1. Costituiscono strutture periferiche della LNI le sezioni e le delegazioni, organizzate secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato, nonché le modalità stabilite nello statuto.
2. Le sezioni e le delegazioni della LNI hanno patrimonio proprio e godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie.
3. Le sezioni e le delegazioni svolgono i propri compiti con le entrate costituite da:



- a) quote annuali dei propri iscritti;
- b) contributi ed elargizioni corrisposti da enti pubblici o privati;
- c) contributi disposti dai competenti organi centrali della LNI;
- d) corrispettivi per l'attività didattica svolta.

ART. 5

(Compiti e composizione degli organi centrali)

1. L'assemblea generale dei soci è l'organo di vertice della LNI. Essa delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attività dell'ente. E' composta dai rappresentanti delle strutture periferiche, aventi diritto di voto. Possono farvi parte altri membri indicati nello statuto di cui all'articolo 6, senza diritto di voto.
2. Il presidente nazionale è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina. Ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie gli atti a lui demandati dal citato statuto. E' coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina, secondo le procedure della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Si avvale della presidenza nazionale, quale struttura di supporto alla propria attività, nonché di un direttore generale nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta dello stesso presidente nazionale, ai quali sono attribuiti poteri coerenti con il principio di distinzione tra attività d'indirizzo e attività di gestione.
3. Il consiglio direttivo nazionale è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ha poteri di direzione, programmazione e controllo operativo delle attività svolte dall'ente e adotta le deliberazioni previste per gli enti pubblici, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da sei rappresentanti delle sezioni, eletti secondo le modalità stabilite nello statuto, in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale. In caso di parità di voti nelle deliberazioni, prevale quello del presidente.
4. Il collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esercita il controllo finanziario e contabile sulla gestione dell'organizzazione centrale della LNI. è costituito da tre membri effettivi e un supplente, designati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente, e gli altri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalità.
5. Il collegio dei probiviri, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, è nominato dal consiglio direttivo nazionale e decide sulle controversie che sorgono tra soci o fra le strutture periferiche, nonché in materia disciplinare nei confronti dei soci che commettono infrazioni alle norme di comportamento morale o sociale.
6. I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta, ad eccezione dei membri del collegio dei probiviri che possono essere riconfermati senza limitazioni.
7. Lo statuto di cui all'articolo 6 definisce altresì le funzioni del direttore generale, i compiti della presidenza nazionale e il numero e natura degli incarichi dirigenziali e non dirigenziali, secondo i criteri di razionalizzazione degli assetti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Con i medesimi criteri del presente comma, lo



statuto definisce l'organizzazione della presidenza nazionale e il contingente di personale assegnato agli uffici.

ART. 6

(Statuto e relativo regolamento di esecuzione)

1. L'organizzazione e il funzionamento della LNI sono disciplinati con statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché al presente regolamento. Lo statuto è deliberato dall'assemblea generale dei soci, su proposta del consiglio direttivo nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Lo statuto definisce, tra l'altro, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione:

a) i compiti ed il funzionamento degli organi di cui all'articolo 3 e delle strutture centrali o periferiche e dei relativi responsabili, nonché gli eventuali compensi attribuiti ai sensi delle vigenti disposizioni ovvero i rimborsi delle spese;

b) le categorie dei soci;

c) le modalità di svolgimento delle attività di istituto nonché la costituzione, lo scioglimento, l'organizzazione e le modalità di funzionamento delle articolazioni territoriali della LNI;

d) i compiti di direzione e controllo degli organi centrali della LNI nei confronti delle articolazioni territoriali, nonché le modalità di versamento delle entrate alla gestione nazionale e di erogazione delle spese anche per le esigenze delle strutture periferiche;

e) criteri di amministrazione del patrimonio complessivo, la cui titolarità è attribuita agli organi centrali.

3. Il consiglio direttivo nazionale, su proposta della presidenza nazionale, delibera le norme regolamentari di esecuzione dello statuto.

ART. 7

(Entrate)

1. Le entrate della LNI sono costituite da:

a) quote annuali dei soci;

b) rendite patrimoniali;

c) corrispettivi per servizi resi;

d) donazioni, liberalità e lasciti previa accettazione deliberata dal consiglio direttivo nazionale;

e) eventuali contributi pubblici;

f) entrate eventuali e diverse.

2. Le entrate di cui al comma 1 costituiscono le disponibilità finanziarie di esercizio dell'organizzazione centrale della LNI per il conseguimento degli scopi statutari, in base al bilancio di previsione.

ART. 8

(Amministrazione e contabilità)

1. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonché la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento



di amministrazione e contabilità adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 2003, n. 97.

2. Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003 e le integra in ragione dell'assetto e delle esigenze della LNI.

ART. 9

(Disposizioni transitorie e finali)


1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento è adottato lo statuto di cui all'articolo 6.

2. Lo statuto della LNI approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 20 marzo 2003, citato in premessa, resta in vigore sino all'adozione dello statuto di cui all'articolo 6.

3. Gli organi della LNI in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono confermati nelle funzioni fino al completamento della durata del mandato, con esclusione dei rappresentanti delle sezioni, per i quali si procede a nuova elezione in sede di adozione del nuovo statuto a norma del comma 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.





Consiglio di Stato

SEGRETARIATO GENERALE

N. 3380/09

Roma, add. 20 MAGGIO2009

Risposta a nota del.....

N. Div.

OGGETTO

MINISTRO PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE E
L'INNOVAZIONE -- SCHEMA DI
DECRETO DEL PRESIDENZA DELLA
REPUBBLICA "REGOLAMENTO
RECANTE IL RIORDINO DELLA LEGA
NAVALE ITALIANA , A NORMA
DELL'ART. 26 , COMMA 1, DEL
DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2009,
N. 112, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6
AGOSTO 2008, N. 133".

D'ordine del Presidente,
mi pregio di trasmettere il
parere numero n. 1408/2009
emesso dalla Sezione
Consultiva per gli Atti
Normativi di questo
Consiglio sull'affare a
fianco indicato in
conformità a quanto
disposto dall'art.15 della
legge 21.7.2008, n.205.

IL SEGRETARIO GENERALE

PRESIDENZA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI
- Ministro per la pubblica
amministrazione e
l'innovazione -.

Gabinetto del Ministro

ROMA



CONSIGLIO DI STATO

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza del 7 maggio 2009

N. della Sezione:
1408/09

OGGETTO:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI – Ministro per la
pubblica amministrazione e
l'innovazione -- Schema di decreto
del Presidenza della Repubblica
*“Regolamento recante il riordino
della Lega Navale Italiana , a norma
dell’art. 26 , comma 1, del decreto
legge 25 giugno 2009, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133”.*

La Sezione

Vista la relazione, trasmessa con nota
prot. n. DAGL/28 P.AMM/2009,
dell’8 aprile 2009, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri –
DAGL), ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine all’affare in
oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Cons. Paolo De Ioanna;

PREMESSO

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri (Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione), ricorda che l’*“articolo 26, comma 1, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla*

legge 6 agosto 2008, n. 133, richiamando espressamente l'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto, in un più generale contesto di riordino della pubblica amministrazione, un intervento regolamentare di trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici, al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica ed incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi".

Con riguardo al comma 1, primo periodo, del citato articolo 26, viene fatto osservare, in via preliminare, che la Lega navale italiana (LNI) è già rientrata nel novero degli enti pubblici non soggetti a soppressione, in quanto non inclusa nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni contemplate nel conto economico consolidato (articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311).

Alla luce, comunque, della prescrizione del secondo periodo della stessa disposizione - che dispone in ogni caso l'emanazione di un provvedimento di riordino degli organismi di specie, a pena del loro scioglimento, allo scopo di non procurare pregiudizi al settore della nautica nazionale, ove venisse meno l'attività della LNI, viene proposto lo schema in esame che esprime la necessità di riaffermarne il ruolo istituzionale attraverso la sua riorganizzazione, in quanto si tratta, secondo la Presidenza del Consiglio, di ente preposto allo svolgimento di funzioni rilevanti e di sicuro interesse collettivo.

In sostanza, lo schema conferma l'attuale *status* giuridico di ente pubblico della LNI.

2. La relazione della Presidenza del Consiglio mette in evidenza che l'ente, fondato nel 1897 ed elevato a rango di ente morale con regio decreto 28 febbraio 1907, n. 48, riunisce in associazione cittadini che operano volontariamente per diffondere nel tessuto sociale, in particolare fra i giovani, l'amore per il mare e la conoscenza dei problemi marittimi, sviluppando le iniziative promozionali, sportive, ambientaliste e naturalistiche, idonee alla formazione di una cultura marinara, nel segno della tradizionale vocazione mediterranea e degli interessi fondamentali della Nazione.



Tali funzioni conferiscono all'organismo la fisionomia di ente pubblico "preposto a servizi di pubblico interesse" - come formalmente sancito dall'articolo 1 della legge 20 marzo 1975, n. 70 - sotto la vigilanza dei Ministeri della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza.

I citati compiti, peraltro, non esauriscono la funzione sociale della LNI.:essa, infatti, opera anche come ente di:

- promozione sociale, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (decreto dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 4 aprile 2002);
- protezione ambientale, agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349 (decreto del Ministro dell'ambiente in data 17 dicembre 2001);
- promozione culturale.
- Si tratta quindi di una soggettività complessa che nella forma giuridica dell'ente pubblico partecipa delle veste dell'ente non profit e nello stesso tempo assolve a rilevanti compiti di interesse generale che ricadono nella sfera di azione del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- Proprio in relazione alle suddette funzioni, l'ente ha ottenuto nel novembre del 2006 il rinnovo dell'Alto patronato permanente del Presidente della Repubblica, quale prestigioso riconoscimento del merito e del valore espressi nel perseguimento delle finalità istituzionali.
- Inoltre, in relazione al trasferimento dallo Stato alle Regioni di competenze correlate alle funzioni della LNI, la Presidenza del Consiglio fa presente che l'ente ha stipulato nell'ambito della Conferenza Stato/Regioni (repertorio atti n. 1612 del 6 febbraio 2003), ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un accordo di collaborazione istituzionale con le stesse regioni che esprime reciproci impegni e garanzie per lo svolgimento di attività di utilità sociale, nonché per lo sviluppo e la finalizzazione di programmi in vari settori d'intervento.

B

Va considerato, altresì, che, per una consolidata tradizione dell'ente, puntualmente recepita quale prescrizione nel relativo statuto in vigore, tutte le sue attività sono orientate prevalentemente verso le utenze della "nautica minore" che, per le fasce di età e di reddito dei diportisti, non riscuotono di solito particolari interessi promozionali presso altre organizzazioni costituite e operanti non analogamente alla LNI, specie qualora perseguano fini prevalentemente di lucro o commerciali.

Sotto l'aspetto amministrativo e contabile, la Presidenza del Consiglio mette in rilievo la floridità dell'ente, grazie ad una consolidata efficienza ed economicità della relativa gestione. Ciò è stato riconosciuto anche dalla Corte dei conti in sede di Relazione al Parlamento sulla gestione dell'anno 2006: *"Va sottolineato come i positivi risultati conseguiti nel 2006 sono da attribuire oltre che all'attenta opera degli Amministratori, anche alla volontaria e gratuita partecipazione degli associati, nonché ai personali apporti finanziari dei soci stessi nelle sedi locali. Si deve infine sottolineare come il più che modesto apporto dello Stato abbia consentito di raggiungere proficui risultati con un'opera di impulso e coordinamento verso le sedi locali e con sicuro beneficio economico per le attività economiche del paese nel settore nautico"*.

Da quanto sopra riferito, emerge la posizione della Presidenza del Consiglio secondo cui il mantenimento della natura giuridica di ente pubblico, senza fini di lucro, consente alla LNI di conservare anche indispensabili condizioni positive per una continuità nella tutela degli interessi ministeriali e delle regioni ed enti locali. In mancanza, potrebbero prefigurarsi una perdita della levatura istituzionale dell'ente, con conseguente impoverimento del prezioso spirito di coesione associativa e unitarietà d'intenti e d'indirizzo, che si ripercuoterebbero negativamente sull'attuale importantissimo ruolo per tutta la società e, anche in termini di costi, sulle attività che i citati ministeri ed enti territoriali si troverebbero a dover assicurare direttamente.

In materia di costi, tra l'altro, viene sottolineato che la LNI attualmente provvede con entrate proprie anche alla realizzazione, tenuta, manutenzione e adeguamento delle basi nautiche insistenti sui beni di demanio marittimo. Tali

oneri sono sostenuti dall'ente, analogamente a tutte le altre spese di funzionamento, con imputazione alle proprie autonome disponibilità finanziarie, derivanti in massima parte dalle contribuzioni volontarie dei soci. In caso di perdita della natura di ente pubblico da parte della LNI, tuttavia, gli stessi potrebbero in larga misura gravare sui bilanci dello Stato o delle regioni ed enti locali. Stessa situazione si verificherebbe con riguardo al personale, atteso che presso la Presidenza nazionale della LNI prestano regolare servizio otto pubblici dipendenti stipendiati dall'ente: nell'evenienza del venir meno dello status di ente pubblico, essi sarebbero interessati a verosimili procedure di mobilità, con conseguenti futuri costi per lo Stato o altri enti pubblici.

Nelle citate evenienze, in sintesi, risulterebbero frustrati gli obiettivi primari di finanza pubblica perseguiti dallo stesso decreto-legge n. 112 del 2008 nel suo complesso.

3. Quanto, specificamente, ai contenuti del provvedimento:

- l'articolo 1 definisce la natura pubblica dell'ente e le finalità che lo stesso persegue. Conferma, altresì, che la LNI è sottoposta alla vigilanza dei Ministeri della difesa e delle infrastrutture e trasporti, per i profili di rispettiva competenza;
- l'articolo 2 afferma il possesso dei requisiti morali soggettivi, per l'ammissione alla LNI in qualità iscritti, e demanda allo statuto da adottarsi in attuazione dell'articolo 6 del regolamento l'individuazione delle categorie dei soci;
- l'articolo 3 individua gli organi centrali della LNI;
- l'articolo 4 demanda allo statuto di stabilire i criteri e le modalità di costituzione delle strutture periferiche, quali articolazioni territoriali dell'ente. Stabilisce, altresì, che le stesse hanno patrimonio proprio, godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilità finanziarie e sono organizzate secondo criteri di semplificazione, nonché principi di diritto privato;
- l'articolo 5 stabilisce composizione, modalità di nomina, competenze e durata del mandato degli organi centrali della LNI. Rinvia al citato statuto la

definizione delle funzioni del direttore generale, nonché dell'organizzazione della presidenza nazionale;

- l'articolo 6 demanda allo statuto la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento della LNI, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e semplificazione, precisando gli ambiti che esso deve disciplinare, avuto riguardo alle norme generali regolatrici delle materie trattate;
- l'articolo 7 indica le fonti di finanziamento della LNI, costituite principalmente dalle quote sociali, dalle rendite patrimoniali e dai corrispettivi per i servizi resi;
- l'articolo 8 prevede l'adozione di un regolamento di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 del d.P.R. n. 97 del 2003;
- l'articolo 9 concerne norme transitorie e finali.

CONSIDERATO

1. Come ricordato nelle premesse, lo schema in esame prende le mosse da una complessiva azione di riordino della pubblica amministrazione avviata con la finanziaria per il quinquennio 2009-2014 (art. 2, comma 624, della legge n. 244 del 2007) e poi proseguita con l'art. 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Gli interventi regolamentari a valle del processo di messa in opera di questo riordino dovrebbero avere come obiettivo la trasformazione o soppressione e messa in liquidazione di enti pubblici, al fine di conseguire l'obiettivo di ridurre la spesa pubblica ed incrementare l'efficienza e la qualità dei servizi resi.

2. La complessa procedura intrapresa per riconsiderare la struttura dell'ente in esame conduce alla diminuzione dei membri del consiglio direttivo (da 13 a 10), cui corrisponde anche una contrazione delle articolazioni periferiche, che passano da nove a sei sezioni, con un risparmio cifrato nella relazione tecnica del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato in 2.482 Euro. In sostanza il processo di riordino coincide con la riduzione del numero dei membri del Consiglio direttivo, mentre per il resto viene confermata in pieno l'attualità e la funzionalità dei compiti dell'ente,

compiti peraltro già riconosciuti un sede di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto; infatti l'art. 43 del regolamento di attuazione del decreto legislativo n. 171, adottato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia, della difesa, dello sviluppo economico, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i rapporti con le regioni, disciplina al comma 4, in modo compiuto e dettagliato l'assetto e le funzioni di pubblico interesse intestate all'ente pubblico "*Lega navale italiana*"; infatti la norma recita che "*La Lega navale italiana è centro di istruzione per la nautica da diporto e, in qualità di ente pubblico che svolge servizi di pubblico interesse, collabora con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla definizione di adeguati parametri qualitativi in materia di formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche*".

3. Nel complesso, il risultato presentato con lo schema in esame appare in linea formale coerente con il disposto della legge, ma pone l'esigenza di una riflessione approfondita sui modi e i criteri con cui sono progettati e poi posti in opera processi a vasto raggio di razionalizzazione di strutture dotate di soggettività giuridica di diritto pubblico. Occorre probabilmente studiare procedure permanenti di monitoraggio della attualità delle funzioni e dell'operatività degli enti pubblici in essere che evitino di ricominciare *ex novo* ogni volta processi più volte annunciati e intrapresi.

4. Si svolgono di seguito alcuni suggerimenti e puntualizzazioni con specifico riferimento all'articolato.

4.1. L'organizzazione e il funzionamento della LNI sono rimessi ad una fonte statutaria redatta sulla base della normativa primaria che regola in via generale l'assetto degli enti pubblici istituzionali, a base non territoriale. Lo Statuto viene deliberato dall'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio direttivo nazionale, e approvato con decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Al riguardo va



segnalato, che tra i contenuti dello Statuto, nel comma 2, dell'art. 6, va inserito, con una apposita lettera, anche il profilo della organizzazione del personale e del relativo *status* giuridico. La formulazione potrebbe essere la seguente, (da inserire dopo la lettera a)) "*l'organizzazione della presidenza nazionale e del personale che opera a supporto degli uffici, con il relativo status giuridico*"; conseguentemente andrebbe soppresso l'ultimo periodo dell'art. 5, comma 7.

4.2. Al riguardo va altresì puntualizzato che la formula utilizzata nel testo (contingente di personale assegnato a supporto dell'attività degli uffici) non dovrebbe consentire l'utilizzo del meccanismo dei distacchi di risorse provenienti dalla PA; in questo schema infatti, occorrerebbe comunque disciplinare in modo puntuale il profilo della copertura dei relativi oneri, in linea con la normativa primaria che regola la materia. Dunque deve trattarsi di personale che opera alle dipendenze dell'ente e che finanziariamente trova la copertura del rispettivo trattamento economico nelle sole entrate dell'ente. In altri termini nessun onere può essere posto a carico del bilancio dello Stato (o di altri enti pubblici) in ragione della gestione del personale assegnato agli uffici.

4.3. Nell'art. 1, comma 1, il criterio della base associativa è coerente con la struttura dell'azione dell'ente e con le sue caratteristiche operative; viceversa l'indicazione del limite esplicito della natura "*apolitica*" appare come una mera formula tralatticia che conferma un parametro estremamente ambiguo, di dubbia costituzionalità, stante i compiti dell'ente, e di applicazione giuridica estremamente delicata. E' opportuno eliminare tale limite; è del tutto sufficiente far riferimento alla base associativa , con l'indicazione delle finalità.

4.4. E' opportuno che le categorie di soci vengano disciplinate, almeno nei criteri base, nello schema in esame. L'art. 2 appare adeguato; in questo senso, tuttavia occorre riflettere se in ragione anche del campo di attività dell'ente e della esplicita previsione che possa operare sulla base di

convenzioni anche con le Regioni, non sia il caso di prevedere tra i soci oltre che enti nazionali, anche enti ad operatività regionale o interregionale.


4.5. Nell'art. 5, a miglior chiarimento della distinzione tra compiti di indirizzo e compiti di gestione, nel comma 2, la frase iniziale del secondo periodo, potrebbe così essere integrata: *“Si avvale della presidenza nazionale, quale struttura di supporto alla propria attività di attuazione gestionale degli indirizzi deliberati dall'Assemblea,.....”*

4.6. E' opportuno chiarire in modo esplicito che il regolamento di contabilità, di cui al comma 1 dell'art- 8, recepisce le materie fondamentali dell'assetto contabile di un ente pubblico quali disciplinate dal DPR n. 97 del 2003, ma, in linea anche con le indicazioni espresse anche dalla Corte dei conti (Sezioni riunite, n. 352/D del 23 luglio 2002) può normare un ampio grado di flessibilità per tenere conto delle esigenze e caratteristiche operative della LNI. Pertanto il comma 2 dell'art. 8 dello schema potrebbe così essere riformulato: *“2. Il regolamento di cui al comma 1 viene redatto sulla base dei principi e dei criteri contabili posti col decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 2003 e li integra e completa in ragione delle proprie esigenze organizzative e funzionali”*.


P.Q.M.

La Sezione non si oppone, per quanto di propria competenza, all'ulteriore corso dello schema in esame, con le osservazioni svolte nella parte motiva del presente parere.


Il Presidente della Sezione
(Giancarlo Coraggio)



l'Estensore
(Paolo De Ioanna)



il Dirigente
(Licia Grassucci)





Ministero della Difesa

UFFICIO LEGISLATIVO

Prot. n. 8/ 4625

Roma, lì 3 FEB. 2009

Allegati: due

OGGETTO: Regolamenti di riordino ai sensi dell'articolo 26, co. 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

A PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
- DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA 00100 ROMA
- DIPARTIMENTO PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA 00100 ROMA

e, per conoscenza:

A MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
UFFICIO COORDINAMENTO LEGISLATIVO
Ufficio Legislativo - Economia 00100 ROMA

Seg. Let. n. 8/50153 del 20 novembre 2008.

Circa gli adempimenti di legge nei riguardi delle organizzazioni sindacali, richiesti dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, "in relazione alla destinazione del personale", si segnala quanto segue:

→ - l'attività sindacale non è dovuta con riferimento all'ONFA, che non si avvale di personale civile, né per l'UNUCI e la LNI, i cui dipendenti (rispettivamente 4 e 8 unità) non sono interessati ad alcun provvedimento di inquadramento o di destinazione all'impiego diversi da quelli attuali;

- per l'UITS, invece, in relazione alla previsione di un nuovo inquadramento (articolo 6, comma 2, dello schema di regolamento) delle circa 25 unità di personale civile, risultano già espletate le relative procedure di partecipazione / concertazione sindacale, a cura del CONI, nel quadro delle iniziative per la

destinazione del personale dello stesso Comitato alle varie federazioni sportive, tra cui è ricompresa anche l'UITs.

Con l'occasione, si inviano il testo aggiornato dello schema di regolamento della medesima UITs, con alcune modifiche agli articoli 2, 4, e 6, resesi nel frattempo necessarie, nonché la relativa relazione illustrativa, che sostituiscono gli elaborati in allegato A alla lettera a seguito.

IL CAPO UFFICIO
(Gen. D. CC TURLO DEL SETTE)

